Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022

All' **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede

All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' Organismo pagatore della Regione **Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO

All' **ARTEA**
via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
Dip.to delle Politiche europee ed Internazionali e dello sviluppo rurale
Dir.Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX settembre 20
Roma

OGGETTO: **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2022/470, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO PER LE CARNI SUINE E FISSA ANTICIPATAMENTE L'IMPORTO DELL'AIUTO.**

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

1. Premessa

Con il Regolamento (UE) n. 2022/470, la Commissione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni suine, così come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, e dai Regg. (UE) 2016/1238 e 2016/1240 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

I produttori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono **carni suine**, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, fresca o refrigerata che non sia stata ancora immagazzinata, ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2022/470.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di origine dell'Unione, qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegati (UE) 2016/1238.

Il periodo di ammasso può avere durata di 60, 90, 120 o 150 giorni.

L'importo dell'aiuto, espresso in Euro/Tonn e specificato nell'allegato al Regolamento, è variabile in funzione della durata del periodo di ammasso e della categoria di prodotto ammassato.

2. Domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale dell'operatore/ammassatore, a partire dal **25 marzo 2022,** su modelli predisposti dagli Organismi pagatori in carta semplice o in via informatica.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il **29 aprile 2022**.

Gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la regione Veneto;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- OP Lombardia per la regione Lombardia;
- ARTEA per la regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

Le domande di aiuto devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 2 e 40 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2022/470e fatto salvo quanto in esso espressamente derogato.

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

In particolare, ciascuna domanda di aiuto deve far riferimento a:

- esclusivamente ad una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato, indicando il relativo codice NC;

- un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 15 tonnellate per gli altri prodotti;

- un periodo di stoccaggio di almeno 60, 90, 120 o 150 giorni.

L'Organismo pagatore decide sulla ammissibilità delle domande presentate e comunica l'eventuale inammissibilità agli operatori a norma dell'art. 41, co. 2, del Reg. UE n. 2016/1240.

La comunicazione agli operatori interessati dell'accettazione della domanda, è effettuata ai sensi dell'art. 45, par. 2 del Reg. UE 2016/1240, fatto salvo quanto previsto dall' art. 45, par. 3 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

3. Conferimento dei prodotti all'ammasso privato

Ricevuta dall'Organismo pagatore competente la comunicazione di accettazione della domanda di aiuto, l'operatore comunica all'Organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, ed i riferimenti specifici di ciascun luogo di ammasso privato, con l'indicazione dei relativi quantitativi corrispondenti.

La comunicazione è trasmessa all' Organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ammasso. L' Organismo pagatore, nel caso lo ritenesse opportuno, può fissare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

I prodotti sono conferiti all'ammasso entro i 28 giorni successivi alla comunicazione di accettazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1240, per le carni, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

(a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;

(b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso.

Per le carni, a norma dell'art. 60, par. 1, secondo comma del Reg. UE 2016/1240, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all'ammasso privato.

4. Cauzione a garanzia

Allegata alla domanda di aiuto, deve essere presentata la cauzione prevista ai sensi dell'art. 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 2016/1238 e dell'art. 40, lett. b) del Reg. (UE) n. 2019/1240, il cui importo è pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto e determinato dagli importi indicati nelle colonne 3,4,5 e 6 di cui all'allegato del Regolamento (UE) n. 2022/470.

Lo svincolo o l'incameramento della cauzione avvengono a norma dell'art. 5 del Reg. UE n. 2016/1238.

5. Contratto di ammasso privato

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

I contratti sono conclusi tra l'Organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non supera il quantitativo, nel caso di domande relative a prodotti non ancora all'ammasso, quanto indicato nella comunicazione di accettazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

L'Organismo pagatore comunica all'operatore il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'Organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 del Reg. UE 2016/1240 e le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento UE 2020/596 e nella domanda.

Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

(a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
i) sostituire i prodotti immagazzinati;
ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;

(b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c) trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'Organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240;

(d) consentire all'Organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

In deroga alla lettera a), punto ii), l'Organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

6. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni suine sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati, secondo le modalità di controllo dettate dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240.

Riguardo i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 2016/1240 dovrà successivamente essere redatta una relazione.

7. Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Il pagamento è effettuato entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra. conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

8. Obblighi di comunicazione

Codesti Organismi pagatori comunicano. sulla base dei modelli di comunicazione predisposti da questo Organismo di coordinamento ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ammassi.privati@agea.gov.it
m.terlizzi@agea.gov.it

le informazioni relative ai quantitativi per i quali domande di conclusione di contratti sono stati sottoposti, come segue:

a) il **lunedì entro le ore 10:00**. la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di giovedì e venerdì della settimana precedente;

b) il **giovedì entro le ore 10:00**. la quantità di prodotto indicate nelle domande presentate nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana e. ai sensi di quanto previsto nel Reg. (UE) 2016/1240, art. 2, par. 5, dovranno essere calcolate anche le quantità di prodotto indicate nelle domande presentate il sabato e la domenica precedenti la data di comunicazione;

Con separata comunicazione dello scrivente Organismo di Coordinamento saranno resi noti gli schemi relativi alle comunicazioni previste all'art. 66 del Reg. UE n. 2016/1240.

IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt 21 e 23 del D Lgs n 82 2005

Signed by SILVIA LORENZINI
on 24/03/2022 13:50:29 CET

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0025388 del 24/03/2022